



IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Nella procedura n° [REDACTED]

Il giudice

A scioglimento della riserva che precede;

rilevato che la domanda ha ad oggetto l'accertamento degli effetti usurari e/o ultra legali delle clausole del contratto di mutuo fondiario [REDACTED] 22.09.2005,

*reputato che occorre verificare la concreta modalità operativa pattuita per gli interessi corrispettivi e moratori, nonché lo sconfinamento del tasso soglia all'epoca vigente ad opera del tasso pattuito in relazione agli interessi corrispettivi e di mora in sé considerati;*

*dispone che il c.t.u., previa ricognizione della documentazione in atti, ed esclusivamente sulla scorta della stessa:*

- proceda al controllo formale del contratto di mutuo;
- se, alla stregua delle condizioni contrattuali, il tasso di interesse pattuito corrisponda la tasso effettivamente applicato;
- se l'interessi di mora pattuito, in caso di inadempimento, sia stato applicato con modalità sostitutiva ovvero additiva rispetto all'interesse corrispettivo, accertando quindi se il contratto contenga una pattuizione (che vorrà indicare con specifico riferimento) che preveda espressamente il computo degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute, già comprensivo degli interessi convenzionali; ovvero se tale cumulo si verifichi in concreto con riferimento allo sviluppo del piano di ammortamento;
- in caso contrario (esclusa quindi la concreta operatività di un cumulo di interessi corrispettivi e moratori), se, alla stregua delle condizioni contrattuali e dei decreti ministeriali all'epoca vigenti (se versati in atti) il tasso originariamente pattuito, sia per gli interessi corrispettivi che moratori (partitamente considerati) superi il tasso soglia ratione temporis vigente;





IN CONCLUSIONE:

- *verificate le condizioni contrattuali siano rispettate nel concreto nello sviluppo del piano di ammortamento, con particolare riferimento al TAEG, includendo ogni commissione e remunerazione a qualsiasi titolo e spesa, escluse imposte e tasse, proceda il Ctù nel caso in cui l'ISC dichiarato nel contratto non sia conforme al TAEG, ricalcolando il piano di ammortamento al tasso sostitutivo BOT, ex art. 117 TUB;*
- *proceda il Ctù al ricalcolo del piano ammortamento, al fine di quantificare gli importi dovuti, in caso di riscontro di usurarietà originaria dei tassi applicati, secondo le coordinate supra indicate, con applicazione dell'art. 1815 c.c., epurandolo dalle poste illegittimamente addebitate, escludendo del tutto gli interessi dal ricalcolo, con conseguente rideterminazione dell'esatto dare/avere e della rata rimodulata;*
- *verifichi infine il Ctù il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento ed all'esito, nel caso di indeterminazione rilevata, il Ctù proceda al ricalcolo del piano di ammortamento applicando la clausola sostitutiva ex art. 1284, terzo comma (interesse legale) per la durata del contratto ed epurando il conteggio di quanto già pagato, al fine di determinare l'importo residuo a debito o a credito.*

Autorizza il c.t.u. a ritirare i fascicoli di parte, a domandare chiarimenti alle parti ed assumere informazioni da terzi ed a compiere ogni altra attività necessaria e strumentale all'esecuzione dell'incarico ricevuto, anche attraverso la consultazione di banche dati e registri pubblici.

Le parti hanno termine per la nomina di propri consulenti tecnici (c.t.p.) fino al primo accesso che fissa sin da ora per il **giorno 04.09.2019, ore 17,00** presso lo studio del CTU alla via [REDACTED]

Assegna al c.t.u. un fondo spese di **euro 1.500,00** che pone provvisoriamente a carico della parte attrice. Detta somma sarà versata entro l'inizio delle operazioni.

Il c.t.u. viene sollecitato, una volta esaminati gli atti e i documenti di causa, a tentare la conciliazione tra le parti.

Assegna giorni 120 per lo svolgimento dell'incarico decorrenti dal primo accesso.





Il c.t.u. entro 60 giorni da detta data dovrà trasmettere la perizia alle parti costituite, ovvero ai loro consulenti se nominati, le quali avranno successivi giorni 30 per trasmettere al c.t.u. le proprie osservazioni sulla relazione, il quale a sua volta depositerà in cancelleria la relazione finale, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse nei successivi 30 giorni.

Si da atto che il C.T.U. ritira i fascicoli di causa.

**Rinvia** alla udienza del **23.3.2020** ora di rito

**Si comunichi**

Santa Maria C.V. li 24.6.2019, data deposito

Il gop  
Dr.ssa Alba Costarella

